

CREDITO D'IMPOSTA R&S – LEGGE DI STABILITÀ 2015

CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO EFFETTUATE NEL QUINQUENNIO 2015/2019

FINALITÀ

Favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese.

BENEFICIARI

Imprese di qualsiasi dimensione, localizzati su tutto il territorio nazionale, **indipendentemente dalla dimensione**, dalla forma giuridica, dal **settore economico** e dal regime contabile adottato.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti **attività di ricerca e sviluppo**:

- a) **lavori sperimentali o teorici** svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) **ricerca pianificata o indagini critiche** miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze** e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- d) **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non sono ammissibili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

SPESE AGEVOLABILI

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) **personale altamente qualificato** impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico¹;
- b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione o utilizzazione di **strumenti e attrezzature di laboratorio**, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988², in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA;
- c) spese relative a **contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative**;
- d) **competenze tecniche e privative industriali** relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. Tra queste categorie rientrano anche i **COSTI DEL PERSONALE TECNICO DELL'IMPRESA NON IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE**. Fra le spese agevolabili sono ricomprese anche le **spese sostenute per l'attività di certificazione** contabile obbligatoria entro un limite massimo annuale di 5.000 euro.

AGEVOLAZIONE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 è riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del **25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti**³ a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Per le spese relative alle lettere a) e c) del paragrafo precedente (**spese personale qualificato e contratti di ricerca**) il **credito di imposta spetta nella misura del 50%** anziché del 25%.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un **importo massimo annuale di euro 5 milioni** per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute **spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila**.

Il credito d'imposta:

- dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi,
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e della spese generali di cui all'art. 61 e all'art. 109, comma 5 del TUIR
- non è soggetto ai limiti di utilizzo di 250.000 euro annui di cui all'articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008).
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione⁴.

CONTROLLI

I controlli sono svolti sulla base di apposita **documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale** o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale⁵. **Tale certificazione va allegata al bilancio**. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e, prive di un collegio sindacale, devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali

attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39⁶. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti **l'indebita fruizione**, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, **l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.**

REGIME

Si ritiene che la misura non sia un aiuto di stato e pertanto **cumulabile con gli altri strumenti agevolativi.**

TEMPISTICHE E PROCEDURE

Non è prevista la presentazione di istanze telematiche ma l'importo del credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Il tutto deve essere inserito nella nota integrativa / relazione sul bilancio dell'anno precedente.

ALLEGATO LAUREE AMMISSIBILI:

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education)

LM-12 Design	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-13 Farmacia e farmacia industriale	LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura
LM-17 Fisica	LM-40 Matematica
LM-18 Informatica	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-21 Ingegneria biomedica	LM-54 Scienze chimiche
LM-22 Ingegneria chimica	LM-6 Biologia
LM-23 Ingegneria civile	LM-60 Scienze della natura
LM-24 Ingegneria dei sistemi edili	LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-25 Ingegneria dell'automazione	LM-66 Sicurezza informatica
LM-26 Ingegneria della sicurezza	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni	LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-28 Ingegneria elettrica	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-29 Ingegneria elettronica	LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare	LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-31 Ingegneria gestionale	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-32 Ingegneria informatica	LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-33 Ingegneria meccanica	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-34 Ingegneria navale	LM-79 Scienze geofisiche
	LM-8 Biotecnologie industriali
	LM-82 Scienze statistiche
	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

NOTE

¹ Come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) COME DA DETTAGLIO SEGUENTE.

² Recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989.

³ Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

⁴ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

⁵ Di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.

⁶ Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5 mila. Le imprese con bilancio certificato sono esentate dagli obblighi del presente comma. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.



Metrix3D srl:  Via dell'Agricoltura, 6 / 40023 Castel Guelfo (Bo) Italy

 +39 0542 488360  +39 0542 671069  info@agiometrix.com  www.agiometrix.com

Capitale sociale: Euro 50.000 / R.E.A. BO/521795 / Registro imprese Bo: 03471801203 / C.F. e P.Iva: 03471801203